

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il ravvedimento operoso è quell'istituto che permette al contribuente di chiudere spontaneamente le violazioni ed omissioni commesse.

L'accesso all'istituto è consentito dietro il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazioni.

A tale fine, la regolarizzazione deve avvenire entro determinati limiti temporali e, comunque, sempre prima che vi sia stata constatazione della violazione stessa, abbiano avuto inizio accessi, ispezioni o verifiche, ovvero siano iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

Affinché il ravvedimento operoso si perfezioni è necessario, oltre alla rimozione della condotta costituente violazione, il pagamento della sanzione in misura ridotta, nonché del tributo o della differenza (quando dovuti) e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, entro i termini indicati dal legislatore.

In pratica:

- in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, il contribuente può sanare la violazione con il versamento di quanto dovuto entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito, ottenendo un abbattimento della relativa sanzione ad un dodicesimo del minimo;
- nel caso in cui il contribuente regolarizzi gli errori o le omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore, la sanzione dovuta è ridotta ad un decimo del minimo;
- nel caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini di legge, è possibile ravvedere la relativa violazione entro novanta giorni dalla scadenza, versando la sanzione ridotta ad un dodicesimo del minimo.

Riferimenti normativi:

- art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997;
- art. 16, comma 5, del D.L.n. 185 del 2008, conv. in L. n. 2/2009;
- circolare n. 10/E del 2009;
- circolare n. 106/E del 2001.

Giugno 2010

www.commercialistatelematico.com